



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente;

VISTO l'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento che, nel definire il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione e altre garanzie finanziarie richiama, oltre alla disciplina recata dallo stesso regolamento, gli articoli 1 e 1-bis, l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli da 3 a 16 e gli articoli 18, 20 e 21 della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio come modificata dal protocollo del 2002, nonché gli orientamenti IMO per l'attuazione della Convenzione di Atene;

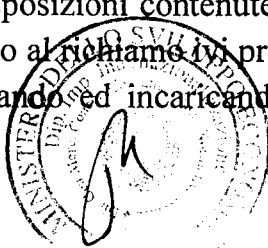
VISTO l'articolo 4-bis, paragrafo 1 della citata Convenzione secondo cui, in caso di trasporto di passeggeri a bordo di nave registrata in uno Stato contraente e abilitata a trasportare più di dodici passeggeri, e qualora si applichi la Convenzione di Atene, il vettore che esegue realmente la totalità o parte del trasporto è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, quale la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario, a copertura della responsabilità prevista dalla convenzione di Atene per morte o lesione personale dei passeggeri;

VISTO il paragrafo 2 del citato articolo 4-bis, secondo cui, una volta che l'autorità competente di uno Stato contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti, ad ogni nave è rilasciato un certificato attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della Convenzione di Atene;

VISTO il paragrafo 3 del citato articolo 4-bis, secondo cui, ciascuno Stato contraente può autorizzare un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto della Convenzione di Atene;

VISTO l'articolo 12 del citato regolamento secondo cui le norme ivi contenute sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Atene per la Comunità, e in ogni caso non più tardi del 31 dicembre 2012;

RITENUTO di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato regolamento, con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, ovvero al richiamo ivi presente all'articolo 4-bis della Convenzione di Atene, a tal fine individuando ed incaricando un organismo abilitato al



PER COPIA CONFORME



rilascio del suddetto certificato, tra quelli che svolgono funzioni assicurative pubbliche o di rilievo pubblicistico;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 12 gennaio 2006, con il quale Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con unico socio (di seguito, anche Consap S.p.A.), in considerazione della sua natura pubblicistica, è stata incaricata, a far tempo dalla data di detto decreto, di rilasciare il certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, funzione in precedenza svolta dall'ISVAP;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2010, con il quale Consap S.p.A. è stata altresì abilitata a rilasciare la certificazione della sussistenza delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, prevista all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione fatta a Londra il 23 marzo 2001;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che consente alle amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono le proprie attività quasi esclusivamente nei confronti delle amministrazioni dello Stato;

CONSIDERATO che l'idoneità dell'abilitazione al rilascio del certificato suddetto si desume, in misura prevalente, dall'esercizio di analoga o identica competenza, rinvenibile, nel caso di specie, nell'incarico di rilasciare il certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi, nonché da combustibile delle navi, attribuito a Consap S.p.A., in considerazione della sua natura pubblicistica, dai decreti del Ministro delle attività produttive 12 gennaio 2006 e del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2010;

VISTA la Relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consap S.p.A. per l'esercizio 2008, nell'ambito della quale si evidenziano le competenze maturate dalla predetta Concessionaria in ambito assicurativo, in relazione alle attività scaturenti dall'adesione dell'Italia a Convenzioni internazionali, esprimendo l'auspicio che a Consap S.p.A. sia attribuito un più ampio ruolo in detto contesto;

CONSIDERATO che Consap S.p.A., anche alla luce delle considerazioni contenute nella predetta Relazione, rientra, a pieno titolo, tra le società a cui fa riferimento il citato articolo 19, comma 5 del decreto legge n. 78 del 2009, ed appare idonea a svolgere la funzione richiamata dal suddetto articolo 3 del citato regolamento;

PER COPIA CONFORME



CONSIDERATO che la medesima Concessionaria, con nota del 17 luglio 2012 ha manifestato a questa amministrazione la propria disponibilità a provvedere al rilascio della certificazione della sussistenza delle coperture assicurative conformemente al disposto dell'articolo 4-bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dal protocollo del 2002, richiamato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di conferire l'abilitazione di che trattasi alla Consap S.p.A.;

DECRETA

Articolo 1

1. Alla Consap Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con unico socio, è conferita l'abilitazione a rilasciare la certificazione attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso di validità conformemente al disposto dell'articolo 4-bis della Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dal protocollo del 2002, richiamato dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
2. Le modalità di richiesta e rilascio da parte di Consap S.p.A. della certificazione prevista al comma 1, nonché l'importo del certificato, ad esclusivo rimborso delle connesse attività istruttorie, nei limiti e con le modalità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 settembre 2010, sono regolati con separata apposita Convenzione stipulata tra Ministero dello sviluppo economico e Consap S.p.A., nel rispetto delle relative previsioni statutarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 DIC. 2012




Il Ministro